



# **CITTÀ DI CIRIÉ**

## **Provincia di Torino**

### **SETTORE SERVIZI TECNICI, DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - UFFICIO VIABILITÀ**

#### **Ordinanza n. 10 del 11/01/2021**

**OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO IN BORGATA SANT'ANNA DAL N.C. 1 ALL'INCROCIO CON STRADA COASSO PER CONSENTIRE I LAVORI SULLA LINEA ELETRICA DA PARTE DI DITTA INCARICATA DALLA SOC. E - DISTRIBUZIONE S.P.A. – INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA.**

#### **Il Responsabile**

Vista la richiesta inoltrata in data 05/01/2021 assunta al protocollo n. 261 /2021 da parte della Soc. S.I.L.E.S. S.R.L. , ditta incaricata dalla Soc. E - Distribuzione S.p.A. – Infrastrutture e Reti Italia per realizzare i lavori di cui all'autorizzazione di manomissione suolo pubblico n. 25/2020 del 02/07/2020 rilasciata per "la posa di cavo elettrico sotterraneo MT (Alta tensione di 15 kV) e posa predisposizione tritubo per fibra ottica" in Via delle Spine, Borgata Sant'Anna, Strada Coasso, Via N. Jotti, Via M. Curie, Via Torino, Via San Maurizio e Via Tanaro.

Considerato che i lavori non risultano ancora ultimati.

Sentita in data 08/01/2021 la ditta esecutrice delle opere in merito all'esecuzione dei lavori.

Richiamata la precedente ordinanza n. 234 del 09/12/2020.

Ritenuto, al fine di tutelare il patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico ed al fine di assicurare un sistema segnaletico adeguato a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione veicolare e pedonale, di dover dare corso al presente provvedimento per consentire le operazioni di cui sopra.

Visto il "Nuovo Codice della Strada", emanato con D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni.

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

Considerato che si tratta di un'esigenza di ordine tecnico e visti al riguardo gli artt. 5, 6 e 7 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. relativo alle norme sulla Disciplina della circolazione stradale.

Visto il T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000.

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n. 950 del 01/07/2019 ad oggetto "Attribuzione incarichi di titolarità posizioni organizzative Settore Servizi Tecnici, del

Territorio e dell'Ambiente e delega di funzioni" si disponeva l'attribuzione di incarico di posizione organizzativa per la direzione del Servizio Patrimonio al sottoscritto Responsabile, per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2022.

Visto lo Statuto Comunale

### ORDINA

1. le seguenti modifiche e limitazioni alla circolazione stradale:

Giorno ed orario	Località	Descrizione
<b>Dal giorno 11/01/2021 Al giorno 22/01/2021</b>  <b>dalle ore 08.00 alle ore 18,00</b>	➤ <b><u>Borgata Sant'Anna</u></b> (tratto stradale compreso tra il n.c. 1 all'incrocio con Strada Coasso)	<b><u>Istituzione del divieto di transito</u></b>

2. all'impresa esecutrice di provvedere all'installazione di tutta la segnaletica stradale atta e necessaria alla delimitazione dell'area utilizzata per le operazioni, alla tempestiva informazione dei residenti circa le limitazioni del traffico previste e all'istituzione del divieto di transito adottando tutti i provvedimenti necessari per evitare pericoli e per tutelare l'incolumità della circolazione stradale e pedonale. L'area utilizzata per i lavori dovrà essere opportunamente delimitata e segnalata nel rispetto di quanto previsto dal D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. n. 495, del 16.12.1992 e dalle prescrizioni riportate nella presente Ordinanza. Il presente atto amministrativo dovrà essere affisso unicamente sulla segnaletica stradale di riferimento.

### DISPONE

- L'apposizione dei prescritti cartelli stradali.
- La pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale On-Line.

Il personale di Polizia Municipale, e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4° della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada e del relativo Regolamento.

A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Geom. Luisella Caravino, Istruttore Direttivo dell'Ufficio Viabilità.

Il Responsabile  
BRIA BARET ALESSANDRO / ArubaPEC  
S.p.A.